

(N. 884)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 22 dicembre 1954 (V. Stampato N. 1302)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 DICEMBRE 1954

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia
per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso al comune di Gorizia il contributo di lire 35.215.048 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1947 al 31 maggio 1954.

È, altresì, concesso al predetto Comune, a carico dello Stato, un contributo annuo di lire 10.000.000, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 1° giugno 1954 al 15 settembre 1957.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 46.048.380, derivante dall'applicazione della presente legge all'esercizio 1954-55, si farà fronte con riduzione di un pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI